REPUBBLICA ITALIANA	
COMUNE DI ARITZO (PROVINCIA DI NUORO)	
CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE E	
DELL'AREA CAMPER IN LOCALITA' SA SEMIDE	
REP. N	
L'anno duemilaundici , il giorno del mese di, in_Aritzo, nella casa comunale	
avanti a me dott segretario comunale, in servizio presso il Comune di Aritzo, codice	
, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa, nell'interesse	
del Comune, sono comparsi da una parte il dott. ing. Sabrina Vacca, nata a Cagliari il	
05.07.1972, responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Aritzo, in nome e per conto	
del quale agisce e sottoscrive, domiciliato per la carica presso il Comune di Aritzo, codice	
fiscale 00160010914 ====================================	
dall'altra parte il Signornato anato rappresentante legale della	
Società/Cooperativa; dell'identità personale e della piana capacità delle sopra costituite	
parti io Segretario Comunale rogante sono certo. Espressamente e spontaneamente le parti	
dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso,	
avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 48 della legge 16.02.1913, n.89.=======	
PREMESSO	
Che con Determinazione del Servizio Tecnico n delè stato approvato il	
bando di gara e si è avviata la procedura per indire la gara d'appalto per l'affidamento in	
gestione delle dell'area camper in località Sa Semide.	
Che come risulta dal verbale di gara in data, approvato con Determinazione del	
Servizio Tecnico n del la concessione delle strutture suddette è stata affidata	
al Sigper un	
canone annuo pari ad €;	

Che la Ditta è iscritta alla Camera di Commercio di Nuoro con il numero, che è in	
possesso della Partita IVA;	
Che è stato redatto in data odierna tra il responsabile del Servizio Tecnico, in contradditorio	
con la Società aggiudicataria, apposito verbale di consegna delle strutture;	
TUTTO CIO' PREMESSO	
Le parti convengono come sopra costituite, a me personalmente cognite quali	
giuridicamente capaci, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, facente	
parte sostanziale ed integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto	
appresso: ===================================	
ART. 1	
L'ingegner Sabrina Vacca, nella sua qualità di responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune	
di Aritzo affida in concessione al Sighiamato CONCESSIONARIO, che accetta, le strutture	
e i servizi dell'area Camper in località Sa Semide.	
ART. 2	
Il presente contratto disciplina la concessione in uso per finalità ricettivo – turistiche	
dell'area camper in località Sa Semide. Sono pertanto oggetto del presente contratto le	
strutture e i servizi seguenti:	
- Blocco Servizi area camper con uffici e bagni pubblici; ======================	
- Punto camper service; ====================================	
- Piazzole di sosta camper; ====================================	
- Parco "Sa Semide"; ====================================	
- Gestione attività area Camper; ====================================	
- Pulizia, cura, manutenzione e sorveglianza delle strutture: Blocco Servizi, punto camper	
service, piazzole di sosta, stradelli e parco circostante; =====================	
ART. 3	
- 2 -	

La concessione avrà la durata di anni due decorrenti dalla data di stipula del presente	
contratto e sarà tacitamente rinnovabile.====================================	
ART. 4	
Il Concessionario prende in consegna l'immobile, previa verbalizzazione dello stato di	
consistenza del medesimo in contradditorio tra il tecnico comunale e il concessionario.	
Durante la consegna è stato redatto congiuntamente dalle parti apposito verbale di	
consistenza, nonché un dettagliato elenco dell'arredamento, delle attrezzature, delle	
pertinenze e degli accessori vari di proprietà comunale ed attualmente in dotazione. Tali	
atti, sottoscritti dal rappresentante del concedente e del concessionario, pur se non	
materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del contratto di concessione.	
L'inizio della gestione è subordinato alla presentazione di tutta la documentazione	
amministrativa richiesta dalle vigenti norme per l'avvio delle attività presso le strutture	
comunali ed in particolare di quella relativa all'inizio delle attività commerciali ivi insediate.	
Gli stessi beni dovranno essere riconsegnati alla scadenza nelle stesse condizioni della	
consegna, tranne il normale deperimento d'uso. Al termine della concessione l'inventario	
deve essere aggiornato nella quantità, valore e stato d'uso dei beni, in contradditorio tra le	
parti che, redigeranno apposito verbale. ====================================	
ART. 5	
Il concessionario assume a completo carico la gestione generale dele strutture, elencate nel	
verbale di consistenza, con esclusiva propria responsabilità in forma organizzativa	
autonoma di mezzi e personale, sostenendo tutti i rischi imprenditoriali connessi.======	
E'fatto obbligo al concessionario di: ===================================	
- non utilizzare le strutture per usi diversi da quello di cui al precedente art. 2;======	
- condurre le strutture con la proprietà e il decoro corrispondenti alla loro natura;=====	
- non subaffittare o sublocare a terzi in tutto o in parte le strutture, né cedere il contratto,	
- 3 -	

senza l'esplicita autorizzazione del Comune;	
- non variare la destinazione dei locali e delle pertinenze delle strutture senza l'esplicita	
autorizzazione del Comune;	_
- curare a proprie spese la manutenzione e la pulizia dei locali, delle pertinenze, delle aree e	
delle attrezzature delle strutture (panchine, tavoli, sorgenti, fontanelle, cestini dei rifiuti,	
ecc) e mantenere le strutture in condizioni di agibilità e sicurezza;	
- assumere a proprio carico le spese per le forniture di energia elettrica, acqua, utenze	
telefoniche, approvvigionamenti di prodotti e materiali, imposte e tasse ed ogni altro onere	
riferibile alla gestione delle strutture e dei servizi;	
- assicurare l'apertura dell'area camper nel rispetto dei periodi e degli orari stabiliti per le	
attività in esame;	
- assicurare il rispetto degli obblighi previsti dal Decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.	
in materia di sicurezza, prevenzione sui luoghi di lavoro, igiene e sanità a tutela del	
personale e dell'utenza, escludendo il comune concedente da ogni eventuale responsabilità	
in materia, per il predetto personale;	
- sospendere le attività programmate ove la disponibilità totale e parziale delle strutture	
debba essere sottratta temporaneamente per l'esecuzione di urgenti lavori di manutenzione	
straordinaria o per motivi di forza maggiore, salvo il diritto del concessionario a chiedere la	
sospensione totale o parziale del canone ed esclusa comunque qualsiasi pretesa risarcitoria	
o indennitaria di sorta;	
- provvedere direttamente all'assunzione alle proprie dipendenze, alla retribuzione,	
all'assicurazione, nel rispetto dei vigenti contratti di lavoro nazionali o locali per le categorie	
interessate, del personale occorrente alla gestione delle strutture, il quale dovrà essere	
adeguato per numero e per qualificazione, in modo da assicurare la continuità e regolarità	
del servizio. Il Comune è comunque esonerato da ogni responsabilità connessa all'attività	
- 4 -	

del personale del Concessionario e nessun rapporto di lavoro subordinato potrà costituirsi	
tra l'Amministrazione comunale e il suddetto personale;	
- assicurare la disponibilità delle strutture in occasione di manifestazioni culturali e sportive,	
spettacoli ed altre simili attività realizzate per iniziativa del Comune di Aritzo o	
semplicemente patrocinate dal medesimo, che dovranno essere ospitate e realizzate	
gratuitamente nelle strutture prese in gestione consentendone l'uso al concedente, per un	
numero di giorni anche non consecutivi. In tali occasioni il concessionario dovrà assicurare	
la collaborazione per l'organizzazione, vigilanza e pulizia, precedente e successiva. A tal fine	
il Comune comunicherà con anticipo di almeno 5 giorni la data e l'orario delle singole	
manifestazioni. Il concessionario non può in nessun caso pretendere, dal comune	
concedente o dall'utenza, alcun indennizzo per eventuali mancati utili di gestione, per	
nessun motivo, causa o ragione; ====================================	
ART. 6	
ART. 6 Il canone annuo dovuto da parte del concessionario è determinato in misura pari ad \in	
Il canone annuo dovuto da parte del concessionario è determinato in misura pari ad \in	
Il canone annuo dovuto da parte del concessionario è determinato in misura pari ad €	
Il canone annuo dovuto da parte del concessionario è determinato in misura pari ad € annui, oltre l'eventuale IVA di legge, ciò per garantire all'Ente il recupero di una quota parte dell'ammortamento naturale dovuto al deperimento dei beni concessi in uso. Il	
Il canone annuo dovuto da parte del concessionario è determinato in misura pari ad € annui, oltre l'eventuale IVA di legge, ciò per garantire all'Ente il recupero di una quota parte dell'ammortamento naturale dovuto al deperimento dei beni concessi in uso. Il canone del primo anno sarà defalcato delle spese documentate sostenute dal concessionario	
Il canone annuo dovuto da parte del concessionario è determinato in misura pari ad €	
Il canone annuo dovuto da parte del concessionario è determinato in misura pari ad €	
Il canone annuo dovuto da parte del concessionario è determinato in misura pari ad €	
Il canone annuo dovuto da parte del concessionario è determinato in misura pari ad €	
Il canone annuo dovuto da parte del concessionario è determinato in misura pari ad €	
Il canone annuo dovuto da parte del concessionario è determinato in misura pari ad €	

concessionario realizzerà opere, o installerà nuovi impianti, concorderà con	
l'amministrazione comunale se, per quello specifico intervento spetti o meno un rimborso, il	
cui importo sarà defalcato dal canone annuo. Tutte le opere realizzate rimarranno di	
proprietà del Comune, mentre per quanto concerne gli eventuali nuovi impianti installati dal	
concessionario, si stabilirà di volta in volta se, e con che modalità, alla chiusura del	
contratto vengano acquisiti dall'Ente o rimangano di proprietà del concessionario;	
ART.8	
Gli Amministratori, il responsabile del servizio Tecnico del Comune, ovvero altro personale	
dell'Ente all'uopo autorizzato, hanno ampio diritto di accesso sull'intero complesso concesso	
in uso, per la vigilanza della stessa gestione e per l'accertamento dell'osservanza del	
presente contratto, per accertare lo stato di conservazione e gestione delle strutture,	
effettuare tutte le indagini e i controlli che riterrà necessari, secondo competenza. Il	
concessionario dovrà consentire, in qualsiasi momento, libero accesso al personale	
incaricato. Il personale incaricato è obbligato, qualora abbia riscontrato delle anomalie, a	
riferire immediatamente all'Amministrazione l'esito di detti accertamenti.	
La sorveglianza verterà sia sull'immobile, sia sulla gestione dello stesso in conformità al	
servizio cui esso è destinato e sarà esercitata anche mediante ispezioni ed acquisizioni di	
dati amministrativi, contabili, tecnici e sanitari. Nel caso in cui dovessero essere contestate	
irregolarità e salvo che esse non costituiscano motivo di revoca o decadenza della	
concessione, le stesse devono essere immediatamente sanate nei tempi e nei modi stabiliti	
dal concedente. In particolare, potranno essere prescritti interventi manutentivi e	
conservativi necessari al buon funzionamento o conservazione dei beni dati in concessione,	
anche per l'adeguamento alle vigenti normative in materia di tutela della privacy e pubblica	
incolumità.	
ART. 9	
- 6 -	

Per la copertura di eventuali danni che venissero arrecati agli immobili ed alle strutture di	
proprietà comunale, il concessionario ha presentato le seguenti polizze assicurative che il	
responsabile del Servizio Tecnico riconosce regolari: ====================================	
- Polizza assicurativa nper un importo pari ad € 500.000,00 a copertura di	
eventuali danni causati da atti vandalici e dolosi, incendi, fulmini, scoppi per dolo o colpa	
grave contenente la clausola del pagamento dei danni direttamente ed esclusivamente in	
favore del comune concedente, sempre che la riparazione non sia già espressamente posta	
a carico del concessionario, rilasciata da	
- Polizza assicurativa nper responsabilità civile verso terzi con	
massimale di rischio che non potrà essere inferiore ad € 500.000,00 per sinistro, €	
500.000,00 per singola persona ed € 500.000,00 per danni a cose o animali, rilasciata da	
ART. 10	
La concessione può cessare anticipatamente per recesso del concessionario, per risoluzione	
La concessione può cessare anticipatamente per recesso del concessionario, per risoluzione del contratto ai sensi del Libro IV, Titolo II, Capo XIV del Codice Civile o per revoca della	
del contratto ai sensi del Libro IV, Titolo II, Capo XIV del Codice Civile o per revoca della	
del contratto ai sensi del Libro IV, Titolo II, Capo XIV del Codice Civile o per revoca della concessione. ====================================	
del contratto ai sensi del Libro IV, Titolo II, Capo XIV del Codice Civile o per revoca della concessione. ====================================	
del contratto ai sensi del Libro IV, Titolo II, Capo XIV del Codice Civile o per revoca della concessione. ====================================	
del contratto ai sensi del Libro IV, Titolo II, Capo XIV del Codice Civile o per revoca della concessione. ====================================	
del contratto ai sensi del Libro IV, Titolo II, Capo XIV del Codice Civile o per revoca della concessione. ====================================	
del contratto ai sensi del Libro IV, Titolo II, Capo XIV del Codice Civile o per revoca della concessione. ====================================	
del contratto ai sensi del Libro IV, Titolo II, Capo XIV del Codice Civile o per revoca della concessione. ====================================	
del contratto ai sensi del Libro IV, Titolo II, Capo XIV del Codice Civile o per revoca della concessione. ====================================	
del contratto ai sensi del Libro IV, Titolo II, Capo XIV del Codice Civile o per revoca della concessione. ====================================	

seguenti casi:	
a) Mancato pagamento del canone protratto per oltre i sei mesi;	
b) Mancata attuazione degli interventi nei tempi e nei modi previsti dal rapporto di	
concessione di servizio e mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente	
contratto;	
c) Per gravi motivi di ordine igienico;	
d) Per scioglimento della società concessionaria;	
e) Per morte o grave impedimento o invalidità permanente del concessionario o per	
qualsiasi altro oggettivo impedimento al regolare funzionamento delle strutture;	
Nei casi in cui alle lettere a), b) del precedente comma, l'Amministrazione Comunale si	
riserva unilateralmente e a suo insindacabile giudizio di non revocare la concessione e di	
comminare, in alternativa, una penalità tra un minimo del 10% ed un massimo del 1005 del	
canone annuo.	
La revoca viene disposta dall'Amministrazione comunale ed avrà effetto trascorsi due mesi	
dalla notifica al concessionario.	
ART. 11	
Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti il presente atto, sono a carico del	
concessionario.	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO	
- dott. ing. Sabrina Vacca -	
IL CONCESSIONARIO	
- 8 -	

IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE	
- 9 -	